

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 7 febbraio 1995.

Modalità e contenuti delle domande di concessione e/o di autorizzazione all'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA
E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, concernente il regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali;

Visto il decreto ministeriale n. 15824 dell' 11 gennaio 1995, concernente l'individuazione delle «opere minori» di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, alla definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti delle domande di concessione e/o di autorizzazione relative agli impianti di lavorazione o di deposito degli oli minerali;

Decreta:

Art. 1.

*Modalità di presentazione della domanda
di concessione e di autorizzazione*

1. La domanda di concessione e/o autorizzazione relativa agli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali rispettivamente per le opere di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994 nelle premesse citate, deve essere redatta in nove copie, di cui due in bollo, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. Ciascuna copia deve essere completa degli allegati specificati nei successivi articoli.

Per le opere costiere la domanda deve essere redatta in dieci copie, di cui tre in bollo. Gli allegati a corredo delle domande in bollo debbono aver assolto la vigente imposta.

Art. 2.

Contenuto della domanda di concessione

1. La domanda di concessione per la costruzione e la gestione di nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto (g.n.l.) e/o impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti già esistenti, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, deve riportare i seguenti elementi:

- a) le generalità e il domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante. Per le società le indicazioni prescritte dall'art. 2250, primo e secondo comma, del codice civile;
- b) l'ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
- c) il soggetto cui appartiene il suolo sul quale si intende realizzare l'opera citando gli estremi degli atti relativi alla disponibilità, attuale o potenziale, dello stesso da parte del richiedente;
- d) la natura ed i processi di lavorazione che si intendono realizzare;

- e) la quantità, la qualità e possibilmente la provenienza delle materie prime introdotte annualmente nello stabilimento per essere lavorate;
- f) la qualità e le rese dei prodotti che si prevede di ottenere;
- g) la capacità di stoccaggio dello stabilimento con l'indicazione di quella di ciascun serbatoio con la relativa destinazione d'uso o l'incremento di capacità introdotto dalla modifica richiesta;
- h) la capacità produttiva dello stabilimento con l'indicazione della potenzialità dei singoli impianti o l'incremento di capacità introdotto dalla modifica richiesta;
- i) i modi e i mezzi di ricezione delle materie prime o dei prodotti e di distribuzione dei prodotti petroliferi ottenuti;
- l) la dichiarazione che attesti l'avvenuta richiesta, ove prescritta, della denuncia di compatibilità ambientale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988.

La domanda deve essere integrata da:

- m) relazione tecnica, illustrante il progetto di massima dell'opera, corredata dalla planimetria generale dello stabilimento e di eventuale schema a blocchi e/o a fluogrammi del ciclo che si intende realizzare, nonché di ogni altro elaborato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riterrà necessario per lo svolgimento dell'istruttoria;
 - n) comunicazione dell'avvenuto adempimento agli obblighi relativi al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, e successive modificazioni. Il richiedente dovrà indicare gli estremi di riferimento relativi alla avvenuta trasmissione alle autorità competenti della documentazione dovuta ai sensi del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica. Nel caso in cui tale adempimento non sia richiesto, l'interessato dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione tecnica per l'istruttoria concernente la sicurezza;
 - o) relazione tecnica e relativi allegati contenenti tutti gli elementi necessari per l'istruttoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, ove prevista. Nel caso in cui non sia ritenuta necessaria la preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del sopramenzionato decreto del Presidente della Repubblica, il richiedente deve allegare apposita relazione esplicativa sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - p) certificato di iscrizione nell'apposito registro presso la competente camera di commercio.
2. La domanda di concessione, per nuovi depositi di oli minerali o di g.n.l. di capacità superiore a 100.000 metri cubi, di cui alla lettera c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, e/o per impianti di stoccaggio di g.p.l. e per nuove opere che incrementino la capacità dei depositi esistenti in misura superiore al trenta per cento, di cui alla lettera d) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, deve indicare:
- lo scopo per il quale viene richiesta la concessione;
 - gli elementi sopramenzionati alle lettere a), b), c), g), i), l), m), n), o) e p);
 - la quantità espressa in metri cubi, dei vari prodotti petroliferi che il richiedente intende tenere in fusti e/o in confezioni.

Art. 3.

Contenuto della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione, stabilita dal decreto di concessione relativo ad uno stabilimento esistente, e/o di nuovi serbatoi di stoccaggio annessi a stabilimenti esistenti, di

cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, deve contenere i seguenti elementi:

quanto richiesto al punto *a)* del precedente art. 2, comma 1, del presente decreto e le relazioni tecniche ivi menzionate nei punti *m), n) e o)*;

la descrizione delle opere che si intendono realizzare con specificazione delle capacità di lavorazione dei nuovi impianti e/o del tipo e delle capacità, espresse in metri cubi, dei nuovi serbatoi nonché delle destinazioni d'uso degli stessi.

2. La domanda per nuovi depositi di oli minerali o di g.n.l. di capacità inferiore a 100.000 metri cubi, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, deve contenere i seguenti elementi:

quanto previsto nei punti *a), b), c), g), i), l), m), n)* e *p)* di cui al precedente art. 2, comma 1, del presente decreto;

l'indicazione della quantità, espressa in metri cubi, dei vari prodotti petroliferi che il richiedente intende tenere in fusti e/o in confezioni. 3. La domanda di autorizzazione per nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio di depositi già esistenti in misura inferiore al trenta per cento della capacità autorizzata, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, deve riportare:

gli elementi puntualmente richiesti nei punti *a), g), i), l), m), n), o) e p)* del precedente art. 2, comma 1.

4. La domanda di autorizzazione alla installazione di oleodotti o tubazioni di collegamento deve:

riportare gli elementi indicati nei punti *a), b), c), i), l), m), n), o)* e *p)* del precedente art. 2, comma 1;

essere integrata da un numero di copie pari a quanti sono le amministrazioni, gli enti e le società interessati dalla installazione in argomento.

Art. 4.

Esclusione per opere minori

1. Il presente decreto non si applica ai casi di «opere minori», di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, che restano disciplinate dal decreto ministeriale n. 15824 nelle premesse citate.

Art. 5.

Domanda di modifica dell'autorizzazione e/o della concessione

1. Le modifiche dell'atto di concessione e/o di autorizzazione diverse da quelle previste dal sopra menzionato decreto ministeriale n. 15824 vengono istruite con le stesse procedure adottate per i provvedimenti di base.

Art. 6.

Accertamenti antimafia

1. Ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione e autorizzazione deve essere esibita nel corso dell'istruttoria, previa richiesta dell'ufficio competente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la prevista certificazione per gli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1995

Il Direttore Generale:
GATTI